



Ordine Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Trapani

Via Gaspare Scuderi n. 2 (Palazzo 5 Torri)
91100 Trapani
Tel./Fax: 0923 21120
e-mail: ordine@consulentidellavoro.tp.it
e-mail: cpo.trapani@consulentidellavoro.it
pec: ordine.trapani@consulentidellavoropec.it
pec: consigliodisciplinatrapani@consulentidellavoropec.it
sito web: www.consulentidellavoro.tp.it
C.F.: 80007160817

Ente di Diritto Pubblico – Legge 11/01/1979 n.12

Prot. n. 90/2019

Trapani, 23 Gennaio 2019

Ai
Consulenti del Lavoro
Della Provincia di
TRAPANI

Oggetto: Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua – Entrata in vigore dal 1° gennaio 2019

Cari colleghi,

come anticipato più volte, dal **1° gennaio 2019** è entrato in vigore il **nuovo Regolamento sulla Formazione Continua obbligatoria, che abbiamo pubblicato sul nostro sito nella sezione FCO.**

Il Regolamento prevede molteplici e rilevanti novità per cui Vi invito a leggerlo attentamente; in estrema sintesi, comunque, queste sono le principali:

- Tutti i soggetti autorizzati dal regolamento ad organizzare eventi formativi, ovvero accreditati sia dal CNO che dai CPO, hanno l'obbligo di inserire gli eventi in una **nuova piattaforma informatica;**
- Anche i soggetti che organizzano corsi e-learning devono conformare la loro piattaforma telematica ai requisiti previsti dal CNO;
- Il regolamento non prevede più l'accREDITAMENTO di diritto degli eventi organizzati da altri Ordini Professionali, salvo che gli stessi non provvedano ad accreditarsi a livello nazionale. **Conseguentemente, viene meno l'accordo di reciprocità con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e non saranno attribuiti crediti formativi per la partecipazione ad eventi organizzati da questi soggetti;**
- La partecipazione e la rilevazione delle presenze agli eventi "frontali", **deve avvenire esclusivamente a mezzo del DUI;** questo sistema alimenta automaticamente il "conto formazione" del singolo iscritto;

- Per controllare e/o gestire la propria posizione, ovvero per prenotarsi ai singoli eventi, ogni CdL **può accedere in una area riservata sul sito del CNO utilizzando le credenziali già in uso per altri servizi;**
- Chi non è registrato può farlo accedendo alla *home page* del sito www.consulentidellavoro.it;
- Ulteriore novità è prevista dall'art. 3 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che lo svolgimento della formazione continua «costituisce **obbligo giuridico e deontologico** per tutti gli iscritti all'Ordine, **a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale**» (comma 2). Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 saranno soggetti a tale obbligo «**anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare** ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» (comma 3);
- **Ipotesi di riproporzionamento dei crediti formativi per il compimento del settantesimo anno si età.** L'art. 21 del nuovo Regolamento annovera, fra le ipotesi che danno diritto al riproporzionamento dei crediti formativi, «**il compimento del settantesimo anno di età**». Su richiesta dell'iscritto, quindi, il Cpo potrà riproporzionare i crediti «tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall'interessato». Si ricorda, comunque, che la possibilità di riproporzionare i crediti è riconosciuta ai consulenti anche per altre ipotesi, quali: malattia, servizio civile, maternità, *etc.* Per tutti i casi di possibile riproporzionamento, la relativa istanza indirizzata all'Ordine di appartenenza deve essere «**adeguatamente documentata**» (art. 22).
- **Viene meno l'obbligo di presentare l'autocertificazione** entro il mese di febbraio successivo al compimento del biennio. Il controllo dell'adempimento, infatti, sarà fatto dal CPO attraverso la piattaforma telematica;
- **Richiesta per il recupero crediti formativi (da considerare operativa soltanto a seguito della conclusione del biennio 2019/2020)** anche il CdL, entro la stessa data, è tenuto a verificare la propria posizione. Per l'eventuale necessità di recuperare **fino ad un massimo di 9 crediti** entro i primi sei mesi successivi, il Consulente del Lavoro si avvarrà della piattaforma per presentare l'istanza al proprio Ordine;
- **Responsabilità disciplinare.** si ricorda, infine, che la violazione da parte degli iscritti di tutti gli adempimenti connessi alla formazione continua, rappresenta illecito disciplinare.

Nel ribadirVi l'invito a leggere attentamente il regolamento e le linee guida pubblicate sul nostro sito, vi saluto cordialmente.



Il Presidente

~~Rob. Leonardo Giacalone~~